



Il Ministro della Difesa

VISTO

l'articolo 987 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato "codice", ai sensi del quale, in relazione alla necessità di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni all'estero ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, possono essere richiamati in servizio, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, e in particolare, la previsione di cui al comma 2, in virtù della quale con decreto del Ministro della difesa sono definite le modalità per l'individuazione delle ferme, dei requisiti fisici e attitudinali;

VISTO

l'articolo 674 del codice ai sensi del quale la nomina a ufficiale di complemento, senza concorso e in via eccezionale, può essere conferita ai cittadini italiani in possesso di spiccata professionalità che danno ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze armate, e in particolare, il comma 5, che prevede che con decreto del Ministro della difesa sono individuate le professionalità e i gradi conferibili, le procedure ed eventuali ulteriori requisiti per la nomina;

VISTO

l'articolo 937 del codice che prevede le categorie degli ufficiali ausiliari;

VISTO

il decreto del Ministro della difesa in data 15 novembre 2004 recante definizione delle modalità per l'individuazione delle ferme e dei requisiti fisici e attitudinali per gli ufficiali delle forze di completamento dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, nonché delle procedure e delle modalità per la determinazione delle professionalità, del grado conferibile e degli eventuali ulteriori requisiti per la nomina a ufficiale di complemento ai sensi degli articoli 987 e 674 del codice;

RAVVISATA

la necessità di disporre di una categoria di personale prontamente impiegabile per esigenze correlate con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero ovvero con le missioni internazionali, in possesso di professionalità e specializzazioni di cui l'Arma dei carabinieri, pure continuativamente impegnata in tali attività, risulta carente;

DECRETA

Art. 1

(Ufficiali delle forze di completamento dell'Arma dei carabinieri)

1. Possono far parte delle forze di completamento dell'Arma dei carabinieri, gli ufficiali ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 937 del codice e gli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri nominati ai sensi dell'articolo 674 del codice.

Art. 2

(Requisiti per la nomina a ufficiale di complemento dell'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 674 del codice)

1. Ai fini del conferimento della nomina a ufficiale di complemento dell'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 674 del codice, i soggetti interessati devono:
 - a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 674 del codice e dalle tabelle allegate al presente decreto in relazione al ruolo di appartenenza;
 - b) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi;
 - c) non essere dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio civile ai sensi dell'articolo 636 e del libro ottavo, titolo III, capo I, del codice, se appartenenti a classe interessata alla chiamata di leva;
 - d) possedere i requisiti di moralità e condotta stabiliti dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e successive modificazioni.
2. Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri propone alla Commissione ordinaria di avanzamento l'elenco nominativo dei soggetti che possono dare ampio affidamento di prestare opera proficua per l'Arma dei carabinieri.
3. La Commissione ordinaria di avanzamento stabilisce, in relazione alle particolari esigenze manifestate dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il grado e il ruolo attribuibili al soggetto che aspira alla nomina ad ufficiale, in base ai requisiti previsti dalle allegate tabelle.

Art. 3

(Ferme)

1. Gli ufficiali di cui all'articolo 1 possono essere ammessi, secondo le determinazioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ad una ferma della durata massima di un anno, rinnovabile previo consenso dell'interessato per un periodo massimo complessivo di 24 mesi.
2. La ferma di cui al comma 1 è contratta previa autorizzazione del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, che ne informa la Direzione generale per il personale militare per gli adempimenti di competenza. La ferma, in relazione alle esigenze dell'Arma dei carabinieri, può essere frazionata in più periodi nell'arco di 12 mesi e può essere preceduta da un periodo di richiamo addestrativo di durata non superiore a 30 giorni. Per gli ufficiali di complemento dell'Arma nominati ai sensi dell'articolo 674 del codice, la ferma deve essere preceduta da un richiamo formativo di durata non superiore a 90 giorni. In entrambi i casi, il superamento del corso, qualora previsto da disposizioni dell'Arma dei carabinieri, può essere vincolante ai fini dell'ammissione alla ferma; in tal caso il comandante dell'ente o del reparto presso cui è stata svolta l'attività si esprime in merito al superamento del periodo di richiamo. Per l'ufficiale che supera la fase addestrativa o formativa la ferma decorre dal momento del richiamo. L'ufficiale non ammesso alla ferma non può essere richiamato per il successivo biennio.
3. Per essere ammesso all'eventuale rinnovo della ferma l'ufficiale deve aver riportato, nei documenti caratteristici relativi al periodo di richiamo, una qualifica finale non inferiore a "superiore alla media", se valutato con scheda valutativa, o un giudizio favorevole, se valutato con rapporto informativo.
4. I richiami successivi ad ogni rinnovo della ferma, nel caso di superamento del periodo massimo di ferma consentito, devono essere intervallati da un periodo di interruzione del servizio.
5. Il periodo di richiamo complessivo, indipendentemente dai periodi di interruzione del servizio che intercorrono tra una ferma e l'altra, non può essere complessivamente superiore a 36 mesi.

Art. 4

(Requisiti per il richiamo in servizio)

1. All'atto del richiamo, il personale di cui all'articolo 1 deve:
 - a) aver sottoscritto il consenso al richiamo;

- b) avere un'età che gli consenta di ultimare la ferma da contrarre in data antecedente a quella prevista per il collocamento nella riserva di complemento;
- c) se ha già prestato servizio in qualità di ufficiale ausiliario o richiamato, aver riportato nell'ultimo documento caratteristico una qualifica finale non inferiore a "superiore alla media", se valutato con scheda valutativa, ovvero un giudizio favorevole, se valutato con rapporto informativo;
- d) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi;
- e) sottoscrivere il consenso ad essere impiegato in attività operative, addestrative o logistiche anche fuori dal territorio nazionale;
- f) essere in possesso dell'idoneità psico-fisica al servizio militare in relazione all'età, al grado, al ruolo e alla specialità di appartenenza.

Art. 5

(Proscioglimento)

1. Il personale militare di cui all'articolo 1 può cessare anticipatamente dal vincolo temporaneo di servizio in accoglimento di motivata domanda o d'autorità, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Nei riguardi del personale dimesso d'autorità non possono essere disposti successivi richiami in servizio.

Art. 6

(Norme particolari per gli ufficiali ausiliari)

1. Per gli ufficiali ausiliari di cui all'articolo 937 del codice, da richiamare in servizio, può essere rideterminato il grado, qualora più favorevole di quello rivestito, sulla base dei requisiti previsti dalle tabelle allegate.

Roma, li 20 MAG. 2015

IL MINISTRO
